

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 606

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, D'AMELIO, FORTE, COVELLO, MANIERI, GIUGNI, MEO, REDI, CONDORELLI, ACQUARONE, SCOGNAMIGLIO PASINI, BARGI, DE COSMO, AGNELLI** Arduino e **MINUCCI** Daria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1992

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di collocazione fuori ruolo dei professori e ricercatori universitari

ONOREVOLI SENATORI. – Si dice da tutte le parti che la politica non deve diventare una professione, ma deve essere un servizio.

L'attuale normativa sui docenti universitari prevede l'aspettativa d'ufficio, tra l'altro, per i professori ed i ricercatori eletti al Parlamento nazionale ed europeo. Mentre è comprensibile l'incompatibilità con incarichi presidenziali e dell'Esecutivo nei Governi nazionali o regionali, nelle province e nei comuni capoluoghi di provincia, negli enti ed altri organismi previsti nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, non si comprende perchè un deputato europeo o un parlamentare nazionale, senza incarichi di governo, non possa decidere di continuare a

svolgere la sua professione di docente, salvo che non scelga liberamente la collocazione fuori ruolo.

Con il presente disegno di legge si vuole realizzare tale obiettivo e consentire ai professori e ricercatori universitari di scegliere liberamente se continuare ad insegnare e ricercare o porsi fuori ruolo senza assegni per la durata del mandato.

Il presente disegno di legge potrebbe contribuire alla moralizzazione della vita pubblica, consentendo un rapporto utile tra parlamentari e mondo della cultura, della scienza e della ricerca, dal quale risultano espulsi i docenti e ricercatori universitari.

Per tali motivi se ne richiede la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è soppresso;

b) dopo il sesto comma, sono inseriti i seguenti:

«I professori straordinari ed ordinari, i professori associati ed i ricercatori universitari eletti al Parlamento nazionale od europeo sono, a domanda, collocati fuori ruolo senza assegni per la durata del mandato.

Il periodo fuori ruolo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinario ai sensi dell'articolo 6.

I professori ed i ricercatori universitari che non esercitano l'opzione di collocamento fuori ruolo si intendono a tempo definito».